



Data **- 2 MAG. 2018** Protocollo N° **160886** Class. **E.760.20-10** Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: **Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 – proroga misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Az. ULSS del Veneto

e, p.c., Al Ministero della Salute - D.G.S.A.F.V. Ufficio III

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Regioni Emilia Romagna e Lombardia

Alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
regionale

Ai rappresentanti della filiera avicola

Ai rappresentanti delle Associazioni di categoria

Alla Direzione Sanitaria dell'IZS delle Venezie

Al Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza
Aviaria – IZS delle Venezie

Vista la nota ministeriale prot. n. 10648 del 27/04/18, di proroga della nota prot. n. 4122 del 19/02/18, in considerazione della situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), caratterizzata dalla presenza di focolai nel Nord Europa, sono prorogate fino al 30 giugno 2018 le seguenti misure, previste dalla precedente nota regionale prot. n. 122753 del 30/03/18:

Misure di biosicurezza ai sensi degli artt. 3 e 4 della nota ministeriale prot. n. 4122 del 19/02/18 e s.m.i.:

E' prorogato fino al 30 giugno 2018 quanto previsto dalla nostra precedente nota prot. n. 70469 del 22/02/2018, relativamente al divieto di allevare pollame all'aperto (e relative deroghe) e allo svolgimento di fiere, mostre e mercati avicoli:

a) Su tutto il territorio della regione Veneto è vietato allevare il pollame all'aperto.

In deroga:

1. I Servizi Veterinari delle Az.ULSS, in base alla situazione epidemiologica e alla valutazione del rischio (es: vicinanza ad allevamenti industriali), possono autorizzare l'allevamento di pollame all'aperto negli allevamenti di piccole dimensioni che non cedono a terzi volatili vivi (agriturismi e rurali), a condizione che siano rispettati i

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it



requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a della ministeriale prot. n. 4122 del 19/02/18.

A tal riguardo, si precisa che gli svezzatori non rientrano in tale deroga.

2. E' consentito l'allevamento di selvaggina in voliera, a condizione che l'area di alimentazione e abbeveraggio sia protetta in modo tale da impedire l'accesso ai volatili selvatici, ed eviti quindi il contatto di questi con il mangime e l'acqua destinati alla selvaggina allevata.

- b) In tutto il territorio della Regione del Veneto è autorizzato lo svolgimento di fiere, mostre e mercati avicoli, alle condizioni previste dall'Allegato III (per quanto concerne le manifestazioni espositive di volatili diversi dal pollame) e dall'Allegato IV (per quanto riguarda le fiere, mostre e mercati con pollame, ad esclusione di anatre e oche) della nota ministeriale prot. n. 4122 del 19/02/18 e s.m.i.

Controlli straordinari su animali vivi e su prodotti (in tutto il territorio regionale):

1. Movimentazione di tacchini da carne

Controlli pre-carico: è possibile movimentare i tacchini da carne verso gli impianti di macellazione alle seguenti condizioni:

l'invio dei volatili è consentito previa visita clinica nelle 24 ore precedenti il primo carico. Gli animali prima della movimentazione devono essere sottoposti, con esito favorevole, al prelievo, per la ricerca dell'antigene virale, effettuato nelle 72 ore precedenti il primo carico. I controlli dovranno essere effettuati, tramite tamponi tracheali, su almeno 20 soggetti per capannone, fino a un massimo di 60 campioni per allevamento. I tamponi, per quanto possibile, dovranno essere effettuati su animali morti o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico.

Per il carico di lunedì (macellazione di martedì) si considerano validi i prelievi effettuati il venerdì precedente.

2. Controlli pre-movimentazione da vita

Ai sensi della nota ministeriale prot. n. 4122 del 19/02/18 e s.m.i., nelle "Aree ad Elevato Rischio della Regione" (di cui all'Allegato A1 alla DGR 634/2016), nelle pollastre da produzione di uova da consumo e nella selvaggina da ripopolamento dovranno effettuarsi i seguenti prelievi: esclusivamente se si rilevano animali morti o moribondi: nelle 72 h precedenti il 1° carico: visita clinica + 20 tamponi tracheali/capannone (max 60/allevamento), con le modalità di cui all'Allegato VII della citata nota ministeriale.

3. Piano Nazionale di sorveglianza influenza aviaria 2018

Le Az.ULSS dovranno proseguire nell'effettuazione i prelievi sierologici previsti dal Piano.

Effettuazione dei prelievi

In considerazione della situazione epidemiologica e della necessità di limitare gli accessi negli allevamenti, i Servizi veterinari delle Az.ULSS potranno avvalersi dell'aiuto dei Veterinari delle filiere per l'effettuazione dei prelievi previsti dal presente provvedimento.

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it



Misure di biosicurezza

In aggiunta a quanto previsto all'Allegato VI della nota ministeriale prot. n. 4122 del 19/02/18 e s.m.i., si ribadisce quanto segue:

- a. I proprietari e i detentori degli animali devono prontamente segnalare all'Autorità competente qualsiasi variazione nella produzione, in particolare per quanto riguarda la mortalità, i consumi di mangime e acqua e la deposizione delle uova.;
- b. Gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto;
- c. Le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini, possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'impiego di squadre esterne dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio veterinario della Az.ULSS competente sull'allevamento;
- d. Il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'utilizzo di squadre esterne potrà avvenire solo a condizione che l'allevatore garantisca che tutto il personale venga individuato singolarmente e correttamente registrato.

Verifiche delle misure di biosicurezza in allevamento avicolo

Si ribadisce quanto indicato con nostre note prot.n. 70469 del 22/02/2018 e prot. n. 122753 del 30/03/18; in particolare:

- Una volta terminata la verifica degli allevamenti di tacchini da carne, bisogna procedere con la verifica delle biosicurezze negli allevamenti di polli da carne, avvalendosi della check-list (C-L) dei tacchini;
- Le C-L compilate devono essere inviate, in formato pdf, all'IZSve (lbonfanti@izsvenezie.it; aazzolini@izsvenezie.it; dfornasiero@izsvenezie.it).

Distinti saluti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Il Direttore
- Dott. Michele Brichese -

MB/lf
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041-2791569
Segreteria: Tel. 041-2791304

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304 - Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
sala@regione.veneto.it